

**a r e**

**Bundesamt für Raumentwicklung**  
**Office fédéral du développement territorial**  
**Ufficio federale dello sviluppo territoriale**  
**Federal Office for Spatial Development**

ATEC  
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni

# **Piano direttore del Cantone Ticino**

**Approvazione della scheda di  
coordinamento 10.4 e dell'adattamento  
della scheda di coordinamento  
12.23.1-5**

**Rapporto d'esame**

Berna, 11. settembre 2003

## INDICE

<b>1</b>	<b>OGGETTO DELL'ESAME E CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN MATERIA</b> .....	<b>2</b>
1.1	Oggetto dell'esame.....	2
1.2	Condizioni per l'entrata in materia .....	3
1.3	Svolgimento dell'esame .....	3
<b>2</b>	<b>PROCEDURA, FONDAMENTI, CONTENUTO E FORMA</b> .....	<b>3</b>
2.1	Procedura .....	3
2.2	Scheda di coordinamento 10.4 (Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese).....	4
2.3	Scheda di coordinamento 12.23.1-5 (Piano dei trasporti del Luganese – PTL) .....	5
<b>3</b>	<b>PROPOSTA DI DECISIONE</b> .....	<b>9</b>

## 1 Oggetto dell'esame e condizioni per l'entrata in materia

### 1.1 Oggetto dell'esame

#### 1.11 Istoriato

Il 20 dicembre 2000 il *Consiglio federale* (CF) ha approvato la scheda 12.23.1-5 (Piano dei trasporti del Luganese [PTL]) del *Piano direttore cantonale* (PD). Con il proseguimento della pianificazione e della realizzazione di determinate misure sono state apportate nuove modifiche (II°aggiornamento); ciò che richiede una nuova decisione dell'autorità federale. Il II°aggiornamento comprende una serie di adattamenti alla scheda 12.23.1-5 (componenti trasportistico-ambientali) e, attraverso la nuova scheda 10.4 (Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese), l'integrazione degli elementi urbanistici e territoriali nel PTL.

Per quanto concerne la scheda 12.23.1-5, ci limitiamo in questo rapporto ad un'analisi delle modifiche, rimandando per una valutazione generale al rapporto d'esame dell'ARE del 6 dicembre 2000. Per informazioni approfondite sullo svolgimento della pianificazione legata al PTL cfr. *Rapporto esplicativo sul II°aggiornamento del PD sul PTL (schede 12.23.1-5 e 10.4)*.

#### 1.12 Richieste del Cantone

Con lettera del 12 agosto 2002, il *Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino* (CdS) ha chiesto al CF di aprire la procedura per l'approvazione della nuova scheda 10.4 e dell'adattamento della scheda 12.23.1-5 secondo le disposizioni dell'articolo 11 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

Per quanto concerne la scheda 12.23.1-5 le modifiche toccano le seguenti parti:

- 12.23.1;
- 12.23.2.3;
- 12.23.3, 12.23.3.1a, 12.23.3.2, 12.23.3.3, 12.23.3.4a, 12.23.3.5a, 12.23.3.5b, 12.23.3.20;
- 12.23.4, 12.23.4.4<sup>1</sup>, 12.23.4.9, 12.23.4.10, 12.23.4.11;
- 12.23.5.1-10 (intera scheda settoriale).

Non essendo ancora conclusa la procedura cantonale, la *scheda oggetto 12.23.2.5* non fa parte della presente procedura. La medesima non è ancora stata approvata dalla Confederazione.

#### 1.13 Disposizioni determinanti per l'esame

Nell'ambito del presente esame occorre chiarire se l'adattamento del PD concorda con il diritto federale materiale. Determinanti per l'esame sono le disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e dell'OPT. La verifica della

---

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione per la scheda oggetto 12.23.4.4 (Prolungamento FLP Lugano stazione FFS – Trevano) era stata sospesa fintanto che il Cantone non avesse inoltrato una richiesta di riapertura della procedura medesima, richiesta che è ora avvenuta con il II° aggiornamento.

*conformità legale dei singoli interventi pianificatori* avviene nell'ambito delle procedure specifiche (pianificazione delle utilizzazioni, autorizzazioni a costruire, ecc.) e non fa quindi parte della presente procedura legata alla pianificazione direttrice.

Le modifiche delle seguenti parti:

- 12.23.4.3a e 12.23.4.7 e
- 12.23.1.16, 12.23.1.18

sono avvenute conformemente alle decisioni ivi contenute e possono quindi essere considerate come aggiornamenti secondo l'articolo 11 capoverso 3 OPT. In questo caso non è necessaria una decisione dell'autorità federale, ma è sufficiente una comunicazione all'ARE, ciò che è avvenuto con la presente richiesta di approvazione.

Nell'ambito della politica degli agglomerati la Confederazione intende incitare gli agglomerati svizzeri, attraverso un progetto d'agglomerato, alla risoluzione dei problemi considerati prioritari nell'ambito di un progetto comune comuni/cantone. Per la sua elaborazione l'ARE ha redatto delle *Linee guida* (cfr. la versione provvisoria del 11 novembre 2002). I criteri formulati nelle linee guida non sono stati considerati nella presente valutazione.

## **1.2 Condizioni per l'entrata in materia**

Entrambe le schede sottoposte ad approvazione sono state approvate dal CdS il 14 marzo 2001. Con la decisione del 3 giugno 2002 del GC sui ricorsi inoltrati dai comuni si è conclusa la procedura cantonale.

Le schede sono state inviate in un numero sufficiente d'esemplari, così come i documenti esplicativi che le hanno accompagnate e che ne hanno permesso una valutazione esaustiva.

Secondo le disposizioni dell'articolo 11 capoverso 2 OPT, il Dipartimento approva in luogo del CF gli adattamenti non contestati. Le decisioni prese nell'ambito di questa procedura comprendono degli oneri e delle modifiche, la cui rilevanza non oltrepassa secondo la prassi la definizione di un adattamento incontestato. Secondo questi presupposti l'ATEC può essere considerato competente in merito.

► *Le condizioni per l'entrata in materia sono adempiute.*

## **1.3 Svolgimento dell'esame**

Le domande d'approvazione del Cantone Ticino sono state sottoposte ai servizi federali (*Conferenza sull'assetto del territorio* - CAT), ai Cantoni confinanti ed al Cantone Ticino (DT) per parere. Le osservazioni scaturite dalle consultazioni (CAT e DT) sono state ritenute nel presente rapporto.

## **2 Procedura, fondamenti, contenuto e forma**

### **2.1 Procedura**

#### 2.11 Collaborazione con le autorità federali

La consultazione dei servizi federali (CAT) non ha indicato problemi particolari. Si può quindi ritenere che le condizioni legate alla collaborazione con le autorità siano state rispettate.

## 2.12 Collaborazione con i Cantoni vicini e con i Paesi limitrofi

La consultazione dei Cantoni Uri, Grigioni e Vallese non ha mostrato conflitti con le loro attività d'incidenza territoriale e con i loro Piani direttori cantonali.

La scheda di coordinamento 12.23.1-5 ha effetti su alcune attività d'incidenza territoriale in territorio italiano, per i quali è necessario il proseguimento della collaborazione (cfr. le osservazioni delle autorità federali al punto 2.33).

## 2.13 Informazione e partecipazione della popolazione

L'informazione e la partecipazione della popolazione e la procedura di consultazione sono avvenute a più riprese conformemente alle vigenti disposizioni dell'articolo 4 LPT e della legge cantonale in materia (LALPT artt. 15, 18 e 19).

► *Le condizioni procedurali sono adempiute.*

## **2.2 Scheda di coordinamento 10.4 (Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese)**

### 2.21 Contenuto

Nella sua decisione del 20.12.2000 sulla scheda 12.23.1-5 il CF aveva esplicitamente richiesto al Cantone Ticino di integrare le indicazioni sull'allineamento degli obiettivi del PTL con la politica d'ordinamento del territorio cantonale. Ciò che avviene con la scheda 10.4. Essa introduce nel PD gli elementi mancanti per conseguire l'obiettivo di un'integrazione tra la pianificazione del territorio e quella dei trasporti. La loro coordinazione permette di sfruttare le sinergie, accrescendo l'efficacia delle politiche settoriali e riducendo i possibili effetti negativi, soprattutto per quanto concerne gli effetti negativi della mobilità sull'ambiente e sul territorio. La scelta di suddividere l'agglomerato, a partire dalla definizione di "aree strategiche" e "aree sensibili", in quartieri, secondo caratteristiche insediative/funzionali, indipendenti dai confini giurisdizionali comunali (scheda 10.4.2), rappresenta un approccio che permette di pianificare il territorio secondo spazi funzionali omogenei, superando le barriere istituzionali locali.

Le misure previste hanno come obiettivo anche un miglioramento della qualità degli insediamenti. E' importante che questo obiettivo sia conseguito nel rispetto degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistenti. Le decisioni della scheda 10.4 in merito sono incomplete. Esse devono essere completate conformemente a quelle della scheda 8.4 (Insediamenti d'importanza nazionale).

Il perimetro compreso dalle decisioni della scheda 10.4 non comprende unicamente zone urbane densamente popolate, ma anche, soprattutto lungo la valle del Vedeggio (schede 10.4.2.10 e 10.4.2.12), comprensori con un'importante funzione agricola (superfici per l'avvicendamento delle colture – SAC). Alcuni interventi pianificatori previsti dalla scheda 10.4 potrebbero comportare l'utilizzo di superfici SAC. L'avvenuta coordinazione con il compito del mantenimento dello statuto delle zone SAC non è indicato nella scheda 10.4. Questo aspetto deve essere integrato nella medesima. La presente valutazione e decisione si fondano sulla condizione che, anche dopo la realizzazione degli interventi pianificatori della scheda 10.4, l'estensione cantonale minima delle superfici SAC è garantita ai sensi del *Decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992 concernente il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione tra i cantoni* (FF 1992 II 1396).

### Osservazioni delle autorità federali

La documentazione non permette una valutazione completa della relazione che intercorre tra lo sviluppo auspicato dei singoli quartieri e la loro capacità (zone edificabili) e possibilità di sviluppo reale. Inoltre l'importante tema della promozione della densificazione degli insediamenti<sup>2</sup> è sviluppato in maniera generale. L'approfondimento della pianificazione nell'ambito dei singoli quartieri dovrebbe considerare maggiormente questi aspetti.

L'attuazione delle misure della scheda 10.4 é prevista in due fasi, in alcuni casi le sue indicazioni sono però già superate dagli eventi. Al fine di fare chiarezza si richiede di aggiornare regolarmente la scheda, oppure di evitare, nella misura del possibile, di inserire indicazioni non indispensabili, la cui validità cessa oppure si modifica entro breve termine.

#### 2.22 Forma

La scheda 10.4 comprende oltre al testo tre rappresentazioni grafiche separate. Esse contengono unicamente informazioni specifiche che non permettono una valutazione completa della situazione dal punto di vista territoriale. Il Cantone integra nell'ambito del prossimo adattamento della scheda 10.4 le rappresentazioni grafiche della scheda con le informazioni principali del PD (cfr. Il piano direttore cantonale: Guida alla pianificazione direttrice, UFPT, Berna, 1997, cap. D 3.2).

### Osservazioni delle autorità federali

La complessità del tema ha condotto ad una crescita marcata della documentazione, con una serie di ripetizioni che influenzano negativamente la comprensione del testo ed in particolare degli obiettivi e delle misure principali previste dalla pianificazione. La prevista revisione completa del PD dovrebbe considerare questa problematica e proporre soluzioni più adeguate.

► *Le condizioni poste al contenuto materiale ed alla forma sono da ritenersi, previe le condizioni menzionate ai punti 2.21 e 2.22, adempite.*

## **2.3 Scheda di coordinamento 12.23.1-5 (Piano dei trasporti del Luganese – PTL)**

### 2.31 Condizioni legate alla decisione del Consiglio federale del 20 dicembre 2000<sup>3</sup>

La decisione d'approvazione del CF del 20 dicembre 2000 era accompagnata da una serie di condizioni. Accanto a modifiche formali (cfr. allegato 1 al rapporto d'esame del 6 dicembre 2000), si richiedeva al Cantone:

- di completare la scheda (testo e rappresentazione grafica) con le indicazioni sui principi per il collegamento di insediamenti e impianti con i trasporti pubblici, sulla densità della rete e delle fermate e sui punti nodali e
- di subordinare l'attuazione dei provvedimenti pianificatori attribuiti alla seconda fase alla verifica della loro opportunità alla luce dei risultati conseguiti con la messa in esercizio dei provvedimenti della prima fase ed al loro passaggio al grado di coordinazione di dato acquisito. Il Cantone dovrà inoltrare alla Confederazione un resoconto dei risultati

---

<sup>2</sup> Questa osservazione fa riferimento anche agli obiettivi perseguiti nelle schede 12.23.1.16 e 12.23.1.18 (promozione della densificazione degli insediamenti attorno alle stazioni ferroviarie).

<sup>3</sup> Nel presente rapporto sono analizzati unicamente gli elementi di competenza della pianificazione direttrice, senza entrare nel merito delle altre procedure.

della suddetta verifica, indicando nel contempo i cambiamenti rilevanti nel frattempo intervenuti.

Per assicurare la realizzazione di quelle misure che compongono il corollario degli interventi infrastrutturali previsti dal PTL, il CF richiedeva inoltre l'adempimento d'altre condizioni legate alla tempistica della realizzazione delle misure fiancheggiatrici comprese nel Piano speciale per il Basso Malcantone, e all'integrazione nel PD della scheda 10.4 (Modello d'organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese) e degli interventi d'incidenza territoriale derivanti dal *Piano di risanamento dell'aria del Luganese* (PRAL), dal *Piano di gestione del traffico* (PGT) e dal *Concetto globale dello stazionamento nell'agglomerato* (CGS).

Il PRAL è stato adottato dal Consiglio di Stato il 1° ottobre 2002. Le sue misure sono coerenti con quelle previste nell'ambito del PD.

Per dare una risposta alle altre condizioni, il Cantone ha intrapreso una serie di studi d'approfondimento. Le misure del PGT per il settore centrale dell'agglomerato sono contenute nel *Piano della viabilità del Polo luganese (PVP) – fase A*, messo in consultazione dal Cantone presso i Comuni nel mese di settembre 2002, e approvato da parte della delegazione delle autorità che raggruppa i rappresentanti dei 23 comuni del polo urbano e quelli del DT (DA) il 15 maggio 2003. Quelle del CGS, sempre per il medesimo settore, sono contenute nel *Piano dei posteggi del Polo luganese (PPP) – fase A*, messo in consultazione nel mese di febbraio 2003 e pure approvato dalla DA il 15 maggio 2003. Permangono ancora aperte la gestione del traffico e dei posteggi nella parte esterna dell'agglomerato (zona del Vedeggio) in relazione alla circonvallazione Agno-Bioggio (scheda 12.23.2.5, non ancora approvata dalla Confederazione)<sup>4</sup>.

## 2.32 Contenuto

### Superfici SAC

Alcuni interventi pianificatori previsti dalla scheda 12.23.1-5 comporteranno un'utilizzazione di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). La presente valutazione e decisione si fondano sulla condizione che, anche dopo la realizzazione degli interventi pianificatori della scheda 12.23.1-5, l'estensione cantonale minima delle superfici SAC è garantita ai sensi del *Decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992 concernente il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione tra i cantoni* (FF 1992 II 1396).

### Infrastrutture per i trasporti individuali su gomma (scheda 12.23.2.1-10)

► Parti adattate durante il II° aggiornamento: 12.23.2.3.

Le modifiche alla scheda oggetto 12.23.2.3 sono scaturite dal *Piano di indirizzo urbanistico del comprensorio di Trevano* (PICT) della zona dello sbocco est della galleria Vedeggio-Cassarate e sono ritenute coerenti con l'insieme del PTL. Nelle indicazioni sui *Tempi, modalità e attuazione del coordinamento* si fa' riferimento ad una soluzione alternativa, nel caso in cui una realizzazione a tappe si imponesse. A questo proposito si fa' notare come la realizzazione delle misure fiancheggiatrici è un aspetto fondamentale delle condizioni poste dal CF nella sua decisione del 20 dicembre 2000 e che un'eventuale realizzazione a tappe

---

<sup>4</sup> Una valutazione dell'adempimento delle condizioni poste dal Consiglio federale nella decisione di approvazione del Piano direttore cantonale, Scheda PTL del dicembre 2000, è stata eseguita durante la riunione del 9 settembre 2002 presso il ATEC (verbale del 5 novembre 2002) tra rappresentanti del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino e del ATEC.

dovrà essere ancora discussa e accettata dalle parti. La realizzazione delle misure fiancheggiatrici deve per principio avvenire entro e non oltre l'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate.

#### Nodi intermodali, stazionamento (schede 12.23.3.1-20)

► Parti adattate durante il II°aggiornamento: 12.23.3, 12.23.3.1a, 12.23.3.2, 12.23.3.3, 12.23.3.4a, 12.23.3.5a e 3.5b, 12.23.3.20.

Gli studi pianificatori d'approfondimento, alla base delle decisioni del II°aggiornamento, hanno portato a modifiche importanti. Le decisioni della scheda 12.23.3 concordano con quelle adottate nel PRAL. Con il II°aggiornamento sono state inoltre precisate l'ubicazione, la capienza e le tappe di sviluppo legate alla realizzazione dei nodi intermodali. In generale vi è stata, rispetto al I°aggiornamento, una riduzione della capienza dei parcheggi nei nodi intermodali.

A seguito dei risultati degli studi di approfondimento effettuati, il nodo intermodale di Molinazzo-Bioggio (scheda 12.23.3.3) ha accresciuto il suo ruolo. Convogliando il traffico sia proveniente dall'autostrada che dalla viabilità ordinaria, allacciato alla prevista navetta che collegherà il centro di Lugano e come centro d'assestamento delle autolinee regionali esso assume un ruolo centrale nell'intero piano in ambiti diversi. L'importanza di questa misura può essere paragonata a quella della galleria Vedeggio-Cassarate. Il II°aggiornamento ha portato ad una retrocessione dello stato del coordinamento, da dato acquisito a risultato intermedio, e ad una modifica della priorità, da 1 a 2/3. A questo proposito si fa notare come la realizzazione dei nodi intermodali è parte integrante di un'attuazione coerente e completa del PTL, così come formulato dal CF nella sua decisione del 20 dicembre 2000. Per quanto concerne la coordinazione tra il nodo intermodale ed il suo collegamento all'autostrada, il Cantone è invitato a mettersi in contatto tempestivamente con le competenti autorità federali.

Durante la procedura d'approvazione si è potuto appurare<sup>5</sup> che il grado di priorità 2/3 associato alla realizzazione del posteggio-filtro di Viganello – zona San Siro (12.23.3.20) non è corretto. Esso deve essere sostituito con il grado di realizzazione 1.

#### I trasporti pubblici (12.23.4.1-11)

► Parti adattate durante il II°aggiornamento: 12.23.4, 12.23.4.4 , 12.23.4.9, 12.23.4.10, 12.23.4.11.

La scheda è stata integrata con il collegamento tra il nodo intermodale di Molinazzo-Bioggio e la City tramite una navetta sotterranea (scheda 12.23.4.9).

La richiesta del CF di completare le indicazioni sulla rete dei trasporti pubblici (schede 12.23.4.10-11, gli allegati 1 e 2 ne contengono una rappresentazione schematica) è stata adempiuta solo parzialmente. Le schede 12.23.4.10-11 devono essere quindi completate indicando, oltre alla situazione di partenza, lo sviluppo principale della rete in funzione della messa in esercizio dei nodi intermodali e della galleria Vedeggio-Cassarate (schede .

#### Piani del traffico comunali e intercomunali (12.23.5.1-10)

► L'intera scheda è stata adattata durante il II°aggiornamento.

La scheda 12.23.5.1-10 assume un ruolo centrale dell'intero concetto. Essa, definendo le regole da rispettare dai comuni nell'ambito della gestione del traffico locale e dei posteggi,

---

<sup>5</sup> Comunicazione dell'Ufficio del Piano direttore, Bellinzona.



garantisce una parte importante della coordinazione tra le infrastrutture di trasporto ed il modello d'organizzazione territoriale. La scheda medesima non comprende indicazioni concrete ma indica gli strumenti ed i piani che devono essere realizzati per conseguire gli obiettivi previsti. La valutazione degli obiettivi e della tempistica degli interventi (in primis il collegamento con l'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate) concordano con gli obiettivi generali e particolari del PTL.

La gestione della mobilità per "spicchi" (scheda 12.23.5.2) permette di convogliare il traffico su determinate strade. Questa misura deve essere coerente con la gerarchia stradale prevista dalla scheda 12.23.5.1. Questo aspetto deve essere incluso nella scheda 12.23.5.2.

Il *Piano di risanamento dell'aria del Luganese* (PRAL) è un piano dei provvedimenti ai sensi degli articoli 44ss della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e 31ss dell'Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt, RS 814.318.142.1). Esso vincola le autorità cantonali e quelle comunali subordinate. Le disposizioni sulla collaborazione tra le autorità (scheda 12.23.5) e sulle modalità del coordinamento (schede 12.25.5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8 e 5.9) devono essere modificate in questo senso.

### 2.33 Osservazioni delle autorità federali

Per le autorità federali permane di primaria importanza la garanzia del conseguimento degli obiettivi primari del PTL (cfr. scheda principale 12.23, Scopo del coordinamento) attraverso la realizzazione delle misure pianificatorie nel momento previsto. Con la decisione del 20 dicembre 2000 (cfr. cap. 2.31) sono state definite le condizioni da adempiere entro la richiesta da parte del Cantone del preavviso per il sussidio della galleria Vedeggio-Cassarate (scheda n. 12.23.2.3) secondo l'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011). A seguito della presente revisione le medesime sono puntualizzate nel modo seguente:

- L'elaborazione del *Piano della viabilità del Polo luganese (PVP)* e del *Piano dei posteggi del Polo luganese (PPP)* tengono conto del principio generale della riduzione dell'offerta di parcheggi (pubblici e privati) nella zona centrale del Polo.
- Qualora il raggiungimento entro i termini previsti degli obiettivi prefissati non fosse possibile, dovrà essere valutata la possibilità di sostenerli con l'aiuto di interventi provvisori.

Inoltre si rileva come, non essendo ancora stata presa da parte della Confederazione una decisione definitiva sulla costruzione della nuova dogana al Madonnone (Italia) (scheda 12.23.1) e sull'utilizzazione futura di quella di Ponte Tresa, il Cantone è invitato a verificare le misure pianificatorie in funzione di un'eventuale modifica delle premesse alla base del PD. Il proseguimento della procedura per gli interventi che richiedono una cooperazione transfrontaliera deve essere realizzato in accordo con le autorità federali competenti.

L'attuazione delle misure della scheda 12.23.1-5 è prevista in due fasi, in alcuni casi le sue indicazioni sono però già superate dagli eventi. Al fine di fare chiarezza si richiede di aggiornare regolarmente la scheda, oppure di evitare, nella misura del possibile, di inserire indicazioni non indispensabili, la cui validità cessa oppure si modifica entro breve termine.

### 2.34 Forma

Ad una serie di schede è assegnata una priorità caratterizzata dall'indicazione 1/2, vale a dire: la misura pianificatoria è realizzata sia nella prima che nella seconda fase del PTL. L'indicazione può essere interpretata in diverse maniere e deve quindi essere esplicitata.

La rappresentazione grafica allegata alla scheda 12.23.1-5 non comprende tutti gli elementi contenuti nella scheda. Il Cantone completa nell'ambito del prossimo adattamento della scheda 12.23.1.5 la rappresentazione grafica con le informazioni mancanti.

#### Osservazioni delle autorità federali

Per quanto attiene alla complessità della materia ed alla comprensione degli obiettivi e delle misure principali della scheda 12.23.1-5 valgono le osservazioni fatte sulla scheda 10.4 (cfr. punto 2.22).

► *Le condizioni poste al contenuto materiale ed alla forma sono da ritenersi, previe le condizioni menzionate ai punti 2.33 e 2.34, adempiute.*

### **3 Proposta di decisione**

Al termine dell'esame l'ARE costata come la scheda di coordinamento 10.4 e l'adattamento della scheda di coordinamento 12.23.1-5 possono essere approvati, su riserva di alcune condizioni. L'ARE propone la seguente decisione:

1. La scheda di coordinamento 10.4 e l'adattamento della scheda di coordinamento 12.23.1-5 del Piano direttore del Cantone Ticino (comprendente le schede settoriali e le schede oggetto 12.23.1, 12.23.2.3, 12.23.3, 12.23.3.1a, 12.23.3.2, 12.23.3.3, 12.23.3.4a, 12.23.3.5a, 12.23.3.5b, 12.23.3.20, 12.23.4, 12.23.4.4, 12.23.4.9, 12.23.4.10, 12.23.4.11, 12.23.5.1-10) sono approvati su riserva delle modifiche secondo il punto 2 e degli oneri esposti al punto 3:
2. Modifiche  
La scheda 10.4 è modificata come segue:
  - a. Le decisioni sono integrate con un nuovo punto "Correlazione con altre schede", menzionante la scheda di coordinamento 8.4.
  - b. La lista delle *istanze interessate* è completata alla voce Confederazione con: «Ufficio federale della Cultura (UFT)»
  - c. La lista della *documentazione principale* è completata come segue: «Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS), Inventario cantonale dei monumenti storici».La scheda 12.23.1-5 è modificata come segue:
  - d. Le decisioni sui *Tempi* della scheda 12.23 sono completate come segue: «Sono previsti 4 gradi di priorità così ripartiti: A) gradi 1 e 2 per la prima fase di attuazione del PTL (entro il 2010/2015); B) gradi 3 e 4 per la seconda fase (2015-2025). Le priorità 1/2, 2/3 oppure 3/4, associate ad un intervento pianificatorio, indicano l'estensione della sua realizzazione durante le due fasi indicate».
  - e. Priorità dell'intervento pianificatorio della scheda 12.23.3.20: 1.
  - f. La scheda 12.23.5.2 è completata come segue: «La gestione della mobilità per "spicchi" ha come base la gerarchia stradale definita nella scheda 12.23.5.1».
  - g. Le disposizioni sulla *collaborazione tra le autorità* (scheda 12.23.5) e sulle modalità del coordinamento (schede 12.25.5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8 e 5.9) sono modificate con

l'indicazione che le disposizioni del PRAL sono vincolanti per le autorità.

3. Oneri:

Al più tardi al momento dell'approvazione di decisioni (modificazioni dei piani d'utilizzazione e progetti che nei loro effetti d'incidenza territoriale hanno carattere di piano delle utilizzazioni) legate alla realizzazione delle misure pianificatorie delle schede 10.4 e 12.23.1-5, il Cantone verifica e garantisce che il mantenimento dell'estensione cantonale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) ai sensi del decreto omonimo del Consiglio federale del 8 aprile 1992 è assicurato. Il Cantone comunica per conoscenza all'ARE le informazioni sulle decisioni prese.

Scheda 10.4:

- a. Il Cantone completa nell'ambito del prossimo adattamento della scheda le rappresentazioni grafiche della medesima con le informazioni principali del PD.

Scheda 12.23.1-5:

- b. Il Cantone procede, entro due anni dalla presente decisione, ad aggiornare le schede 12.23.4.10 e 4.11, completandole con le indicazioni dello sviluppo principale della rete dei trasporti pubblici al momento della messa in esercizio dei nodi intermodali e dell'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate.
- c. Il Cantone completa nell'ambito del prossimo adattamento della scheda la rappresentazione grafica con le informazioni mancanti.

4. Comunicazione:

Il Cantone è invitato a comunicare la presente decisione a tutti i detentori del Piano direttore cantonale.

Ufficio federale dello sviluppo  
territoriale  
Il Direttore

Pierre-Alain Rumley